

Spett. Le Ufficio DOGANA DI COMPETENZA

Oggetto: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, con la presente, DICHIARIAMO che tutto il materiale esportato con ns. dichiarazione di vendita nr. del

RIF.:

non è vincolato a licenza di esportazione e quindi:

- ¥900 CONVENZIONE DI WASHINGTON: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CE n.1320/2014 del 01/12/2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- Y901 BENI A DUPLICE USO: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento UE/1382/2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/10/2014, che modifica e aggiorna il Regolamento CE 428/2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso e pertanto è destinata solo ad uso civile.
- ¥902 STRATI DI OZONO: Non rientrano nelle merci soggette a licenza di esportazioni come da regolamento 1005/2009 del 16/09/2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) di elementi che riducono lo strato di ozono.
- ¥903 BENI CULTURALI: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CE n.116/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) relativo all'esportazione di beni culturali.
- ¥904-Y906 BENI USATI PER PENA DI MORTE, TORTURE, ECC.: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CE n.1236/2005 del Consiglio del 27 Giugno 2005 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) e modificato PARZIALMENTE con REGOLAMEMTO (UE) N. 775/2014 del 16 Luglio 2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura, o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.
- ¥916-Y917 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: Non rientrano tra i prodotti soggetti alle disposizioni del regolamento 649/2012 del 04/07/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche allegato I°. Y916-Y917.
- Y917 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) N.689/2008 del 17/06/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche, allegato V°.
- ¥922 PELLICCIA DI CÂNE E GATTO: Non rientra tra i prodotti contenenti pelliccia di cane e gatto in conf. Reg. CE n. 1523/2007 del 11/12/2007 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni).
- Y923 SPEDIZIONI DI RIFIUTI: Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni).
- Y935 RESTRIZIONI IRAQ-SIRIA: Non rientra tra i prodotti soggetti al regolamento 1332/2013 del 13/12/2013 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni). Non rientra nell'elenco di prodotti relativi a materiale di armamento ai sensi della L.185/90 del 09/07/1990 D.L. 105 del 22/06/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni). Non rientrano nell'elenco dei beni previsti dal regolamento (CE) N.1277/2005 della commissione del 27 luglio 2005 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) N. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
- ¥920 BIELORUSSIA: Non rientra nell'elenco dei beni merci e tecnologie come da regolamento CE 114/2012 del 10/02/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- ¥920 IRAN: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CE 267 del 23/03/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, specificatamente restrittivo nei confronti dell'Iran. Non rientra tra le merci e tecnologie sottoposte a restrizioni come da regolamento CE 264/2012 del 23/03/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni).
- Y920 COREA DEL NORD: Non rientrano tra i beni previsti dal Reg. CE 117/2008 del 28/01/2008 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) (misure restrittive nei confronti della REP. POP. DEM. Della Corea (Nord Corea).



- ¥920 COSTA D'AVORIO: Non rientrano tra i beni previsti dal regolamento (CE) n.668/2011 del 12/07/2011 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio.
- Y920 ZIMBABWE: Non rientra nel regolamento (CE) N.314/2004 del consiglio del 19 febbraio 2004 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
- ¥920 SIRIA: Non rientra nel regolamento (UE) n. 509/2012 del consiglio del 15 Giugno 2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- Y920 LIBIA: Non rientrano nel regolamento (UE) n. 204/2011 del consiglio del 2 marzo 2011 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- ¥920 REPUBBLICA DI GUINEA: Non rientrano nel regolamento (UE) n.1284/2009 del consiglio del 22 dicembre 2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea.
- ¥920 BIRMANIA/MYANMAR: Non rientrano nel regolamento (CE) n. 747/2009 del 14/08/2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.
- ¥920 UZBEKISTAN: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n.154/2009 del 23/02/2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan.
- Y920 SUDAN: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) 1354/05 del 17/08/2005 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernenti misure restrittive nei confronti del Sudan.
- № 20 RUSSIA: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) 833/14 del 31/07/2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernenti misure restrittive nei confronti della Russia e regolamento (UE) 512/2014 del 16/04/2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni).

Mbn rientra tra beni/parti appartenenti a mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.

- ¥920 VENEZUELA: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) 2063 del 13/11/2017 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. CADD 4099: Non rientrano tra i prodotti inclusi nel regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 (GU L 169) (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) e relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n.2465/1996 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni).
- CADD 4999: Non rientrano nelle merci soggette a licenza di esportazioni come da regolamento 1005/2009 del 16/09/2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) di elementi che riducono lo strato di ozono.
- CADD 3201 NON CONTENENTE MISCUGLI DI SOSTANZE CHIMICHE: Non si tratta di miscugli contenenti una o più delle seguenti sostanze: efedrina, pseudoefredina, safrolo: LPS/SPX.
- CADD 3249: Non rientra nei miscugli di sostanze classificate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- ¥938 UCRAINA: Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) 692/2014 del 23/06/2014 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) modificato con regolamento (CE) 825/2014 del 30/07/2014 concernenti le esportazioni vietate di merci con destinazione CRIMEA o SEBASTIOPOLI (allegati II e III).
- ¥939 RUSSIA: Prodotti non soggetti alle disposizioni del Reg. (UE) n. 833/2014, art. 3 All. II (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) e che le merci presentate in Dogana non hanno le caratteristiche riportate e indicate nell'allegato II.
- Y924: Merci diverse dal mercurio metallico di cui al regolamento (CE) N.1102/2008 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni)
- ¥949: Merci diverse da quelli descritti nelle note "MG" collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni)
- ¥966: Beni diversi da quelli descritti nelle note "MG" collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni)

Dosson di Casier (TV),